

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto la contribuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma-RESIDER Renania Settentrionale Vestfalia.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 ⁽¹⁾, dal momento che non sarebbero soddisfatte le condizioni per una riduzione. Essa afferma a tale riguardo in particolare che le modifiche del piano di finanziamento indicativo non rappresentano alcun sostanziale cambiamento del Programma.

Anche se ci dovesse essere un sostanziale cambiamento del Programma, la ricorrente afferma che esiste un preventivo consenso della Commissione accordato attraverso i suoi «Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali» (SEK (1999) 1316).

Supponendo che le condizioni di una riduzione siano soddisfatte, la ricorrente contesta che la convenuta non abbia fatto uso della discrezionalità di cui essa dispone rispetto al programma concreto. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto valutare se una riduzione della contribuzione del FERS sembrasse proporzionale.

Infine, la decisione controversa è contraria al principio di buona amministrazione, dal momento che la ricorrente sarebbe stata costretta da questa a introdurre un nuovo ricorso contro una decisione, oggetto di un ricorso pendente.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Dura Vermeer Groep/Commissione

(Causa T-351/06)

(2007/C 20/30)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Dura Vermeer Groep NV (Rappresentante: M.M. Slotboom, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare gli artt. 1, lett. d), e 2, punto d), della decisione nella parte in cui ha ad oggetto la responsabilità della Dura Vermeer Groep;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 CE (caso n. COMP/38/456 — Bitumi — Paesi Bassi) con la quale alla ricorrente viene imposta un'ammenda per violazione dell'art. 81 CE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, che la Commissione ha violato l'art. 81, n. 1, CE, e l'art. 23, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. Secondo la ricorrente l'analisi è errata alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale circa la responsabilità della società madre per un'asserita infrazione da parte della filiale. A tal riguardo la Commissione avrebbe applicato alla ricorrente un criterio eccessivamente severo. Inoltre la Commissione avrebbe interpretato in modo errato i riflessi di fatto delle relazioni che possono intercorrere nell'ambito del gruppo Dura Vermeer. Pertanto la Commissione non avrebbe affermato che la ricorrente avrebbe avuto una influenza decisiva sul comportamento sulla Vermeer infrastructuur BV.

In secondo luogo la ricorrente deduce violazione delle forme scritte sostanziali di cui all'art. 253 CE e del principio di motivazione.

Ricorso presentato il 5 dicembre 2006 — Dura Vermeer Infra/Commissione

(Causa T-352/06)

(2007/C 20/31)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Dura Vermeer Infra BV (Rappresentante: M.M. Slotboom, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee